SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1993, n. **158.**

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

Art. 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate dalle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla regione.

Art. 3.

1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore

al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Art. 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino e di lire 30.000 per capo suino ed ovicaprino.

Art. 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

Art. 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

Art. 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Art. 8.

1. All'onere per l'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, pari a lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alla quota concernente le finalità vincolate del Fondo stesso.

2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0224

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 aprile 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Baia del Castello», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 9 dicembre 1980;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 gennaio 1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nel gennaio 1991 nei confronti della società cooperativa «Baia del Castello», con sede in Aversa (Caserta), risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1991 con cui il sodalizio in parola e stato cancellato dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gravi ed irreversibili irregolarità,

Considerato che il sodalizio sin dal momento della sua costituzione non era in grado di conseguire lo scopo mutualistico caratterizzante le società cooperative data l'insanabilità delle irregolarità rilevate nell'ispezione suindicata;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative in data 16 febbraio 1993;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Baia del Castello», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito notaio Ennio De Rosa in data 10 giugno 1986, iscritta al n. 5673/1986 del registro delle società è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Ricci, nato il 17 luglio 1939 e residente in Napoli, via C. De Nardis, 73, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A3070

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 aprile 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 21 aprile 1993 che hanno disposto per il 30 aprile 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 aprile 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,19 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,33 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 89,05 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 506.212.857.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 luglio 1993, a L. 1.019.827.549.000per quelli a centottantadue giorni con scadenza 29 ottobre 1993 e a L. 1.311.731.205.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 29 aprile 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,85 per i BOT a novantuno giorni, a L. 93,69 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 87,95 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA

Provvedimento soggetto al controllo successivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143

93A3045

DECRETO 20 maggio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 maggio 1993 è pari a 78.331 miliardi,

Decreta:

Per il 31 maggio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 agosto 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'articolo 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA

Provvedimento soggetto al controllo successivo della Corte dei conti ai sensi dell'art 7 del decreto-legge 15 maggio 1993 n 143.

93A3046

DECRETO 20 maggio 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 maggio 1993 è pari a 78.331 miliardi;

Decreta:

Per il 31 maggio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 16.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'articolo 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1993

Il direttore generale DRAGHI

AVVERTENZA

Provvedimento soggetto al controllo successivo della Corte dei conti ai sensi dell'art 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n 143.

93A3047

DECRETO 20 maggio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 maggio 1993 è pari a 78.331 miliardi;

Decreta:

Per il 31 maggio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 maggio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA

Provvedimento soggetto al controllo successivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3048

DECRETO 20 maggio 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 15 maggio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 4 maggio 1993 che hanno disposto per il 14 maggio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 maggio 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,14 per i BOT a novantaquattro giorni, a L. 94,41 per i BOT a centottantacinque giorni e a L. 89,25 per i BOT a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 250.537.742.500 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 16 agosto 1993, a L. 377.028.640.000 per quelli a centottantacinque giorni con scadenza 15 novembre 1993 e a L. 537.951.210.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 maggio 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,79 per i BOT a novantaquattro giorni, a L. 93,76 per i BOT a centottantacinque giorni e a L. 88,10 per i BOT a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1993

Il direttore generale DRAGHI

AVVERTENZA

Provvedimento soggetto al controllo successivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3049

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 marzo 1993.

Approvazione dello statuto generale dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge n. 168/89 soprasegnata;

Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 15 dicembre 1992 e le deliberazioni assunte dal senato accademico integrato nelle sedute del 19 dicembre 1992 (di approvazione dello statuto) e del 2 febbraio 1993 (di approvazione atti);

Visto il decreto 11 marzo 1993 con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della più volte citata legge n. 168/89 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha evidenziato e chiesto il riesame dello statuto approvato il 19 dicembre 1992 per vizi di legittimità e per vizi di merito;

Preso atto che il senato accademico integrato, nella seduta del 22 marzo 1993, in aderenza ai rilievi di legittimità e di merito, ha apportato ogni conseguente modifica allo statuto generale già approvato;

Constatato che l'unico rilievo di merito mosso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica allo statuto, al quale il senato accademico integrato non si è rigorosamente conformato, è stato quello relativo alla mera opportunità di prevedere nello statuto un «Codice di comportamento» (ex art. 9);

Visto peraltro che le norme del sopracitato articolo sono state riproposte sotto altra rubrica abolendo nel contempo il fatto che alle stesse potesse essere data sottoscrizione da parte del personale, il che rappresenta esattamente ciò che il Ministero contestava;

Verificato che per il mantenimento delle norme previste dal citato art. 9 sotto la nuova rubrica di «Principi comuni di comportamento» il senato accademico integrato nella seduta del 22 marzo 1993 si è espresso con la maggioranza assoluta dei componenti prevista dall'art. 6, comma 10, della legge n. 168/89, e che comunque le indicazioni di merito del Ministero sono state sostanzialmente recepite;

Considerata la favorevole presa d'atto del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna in data 23 marzo 1993;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto generale d'Ateneo in questione;

Decreta:

E' emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Bologna» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bologna, 24 marzo 1993

Il rettore

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

PARTE I

GENERALE

Capo I

PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1 - *Principi generali*

1 L'Università di Bologna, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo, afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2 L'Università di Bologna riconosce ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca affinche l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della società e della conoscenza scientifica Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessità inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento.

3 L'Università di Bologna opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque, risultino violati

Art. 2 - *Libertà di ricerca*

1 L'Università garantisce ai singoli docenti e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai singoli, nel rispetto del piano annuale delle ricerche predisposto dalle strutture e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari

2 Ogni valutazione sull'attività di ricerca e esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti

3 L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta all'interno dell'Ateneo agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse

Art 3 - *Libertà di insegnamento*

1 L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

2 In particolare, la libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica salvo i limiti derivanti dalla coerenza con i *curricula* didattici e da quanto disposto dall'art 11.2 della legge n 341 90

3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attività didattica, è riservata all'autonomia delle strutture didattiche che deliberano sentita la commissione didattica di facoltà.

Art. 4 - *Diritto allo studio*

1. L'Università degli studi di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.

3. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

Art. 5 - *Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale*

1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

4. L'attività dell'Università si ispira inoltre ai principi della:

pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni secondo quanto disposto dal successivo art. 8.2;

semplicità e snellimento delle procedure, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 21 della legge n. 241/1990;

responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, controllo della regolarità degli atti posti in essere e verifica dei risultati raggiunti secondo quanto stabilito dal presente statuto;

riserva ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge o lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.

5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, in conformità ai principi dettati dagli articoli 4 e seguenti e 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Art. 6 - *Principi relativi all'organizzazione*

1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità alla promozione e allo espletamento dell'attività didattica e di ricerca, assicurando piena utilizzazione delle proprie strutture e piena espressione delle potenzialità di offerta dei servizi richiesti.

2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione è ispirata ai principi della:

collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art. 54;

valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca;

articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo per l'amministrazione e l'attività didattica, in funzione della peculiarità delle diverse situazioni in cui operano;

delegabilità delle funzioni spettanti ai relativi organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente statuto.

3. Per il conseguimento dei medesimi fini l'Università può istituire centri di servizio dotati di particolare autonomia ai sensi dell'art. 46 e si dota di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa disciplinato al successivo art. 48.

4. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di didattica e di ricerca, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo più idoneo all'espletamento di tali attività.

Art. 7 - *Fonti di finanziamento*

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e di privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, sono determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennnale.

Art. 8 - *Doveri di informazione*

1. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca con le modalità di cui all'apposito regolamento.

3. L'Università provvede alla pubblicazione di un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti secondo quanto disposto dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

4. L'Università cura inoltre una pubblicazione periodica mediante la quale informa su tutto ciò che riguarda l'attività e il funzionamento dell'Università, ivi comprese le sue relazioni esterne.

5. Essa utilizza altresì, in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

Art. 9 - *Principi comuni di comportamento*

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Università di Bologna riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:

a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;

b) cooperazione in materia di attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, all'accesso ai dati disponibili, alla conoscenza e alla fruibilità delle relazioni instaurate con altre Università o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca;

c) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione in materia di organizzazione della attività didattica, anche con riguardo alle modalità stabilite dall'art. 19 del presente statuto, e disponibilità alla più equilibrata distribuzione del carico didattico;

d) concorso alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima;

e) rispetto reciproco tra docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione che essa svolge nella società,

f) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro,

g) disponibilità a mantenere all'interno dell'Ateneo mediante gli organismi di cui all'art 46, salvo motivate ragioni contrarie, le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilità per l'istituzione universitaria,

h) esplicito richiamo anche nelle attività extra-accademiche del ruolo ricoperto nell'Università e, quando se ne dia il caso, della utilizzazione delle strutture universitarie

2. Ai principi e ai criteri di cui al comma precedente è assicurata dall'Università una adeguata diffusione

Art 10 - *Attività culturali e sportive*

1 L'Università promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonché le associazioni, operanti in tali ambiti

Capo II

FONTI NORMATIVI

Art 11 - *Statuto di autonomia*

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università di Bologna secondo i principi dell'art 33 della Costituzione così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto o di regolamenti ivi previsti, né siano comunque incompatibili con lo statuto stesso.

3. La revisione dello statuto è operata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti

Art 12 - *Regolamenti di Ateneo*

1 I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta

dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, al regolamento di organizzazione, al regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 e negli altri casi espressamente previsti dalla legge,

dal senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico, il regolamento quadro in materia di tutorato, il regolamento studenti e in tutte le altre ipotesi in cui non sia specificato l'organo competente

2 I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6.9 della legge n 168/1989, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito

Art 13 - *Regolamenti delle strutture*

1 I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti

2 I regolamenti sono emanati con decreto del rettore, previo esame del senato accademico o del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito

3 Entro trenta giorni dalla comunicazione su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può richiedere con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato

4 Il regolamento se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della disponibilità dei mezzi necessari per farvi fronte

PARTE II

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I

STRUTTURE

Art 14 - *Strutture dell'Università*

1 L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche

2 Le strutture di servizio centrali e periferiche sono disciplinate nella parte quarta del presente statuto

3 Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita delibera degli organi accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al primo comma del presente articolo

Art 15 - *Strutture didattiche e scientifiche*

1 Le strutture didattiche sono le facoltà che a loro volta si articolano in corsi di studio, quali i corsi di laurea e di diploma Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e, nell'ambito delle facoltà, gli istituti

2 Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facoltà individuerà i dipartimenti che, unitamente agli istituti della facoltà, dovranno fornire il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio

Art 16 - *Facoltà*

1 Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformità a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni del piano triennale di sviluppo di cui alla legge n 245 1990 Il regolamento didattico riporta l'elenco delle facoltà con i rispettivi regolamenti, approvati ai sensi dell'art 13 del presente statuto. Le modifiche apportate al regolamento didattico riguardanti l'istituzione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo statuto (Allegato 1)

2 Ogni facoltà corrisponde di norma a un definito ambito di settori scientifico-disciplinari, anche con riguardo ai connessi profili professionali

3 Le facoltà hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facoltà

4 Le facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà

5 Le facoltà provvedono a formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i corsi di studio e i dipartimenti interessati, e ad avanzare le relative richieste di posti

6 Le facoltà, sentiti i pareri dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo, provvedono alla utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti

7. Le facoltà provvedono ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio e con la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici

8. Le facoltà svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente statuto

Art 17 - *Preside*

1 Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al preside

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza,

b) presentare la relazione annuale, di cui all'art 19 2, sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio,

c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamento

2 Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facoltà nella composizione di cui all'art. 18 1.

3. Il preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni, in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione risultando eletto, in caso di parità, il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento didattico di Ateneo.

4 Il preside dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del consiglio di amministrazione.

5 Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti

Art 18 - *Consiglio di facoltà*

1 Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della facoltà in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque pari al numero dei corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale

2 Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà con voto consultivo i professori incaricati di insegnamento nei corsi di studio, secondo quanto previsto dal regolamento di facoltà.

3 Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

4 Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza il quale, oltre a compiti istruttori e di coordinamento, può esercitare a titolo di delega specifiche funzioni del consiglio di facoltà, escluse quelle di cui al precedente art. 16 commi 3, 5, 6 e 7 e quelle attribuite espressamente al consiglio di facoltà dall'art. 19 2 del presente statuto

Art. 19 - *Commissione didattica di facoltà*

1 Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà con il compito di valutare, in base al precedente art 3, l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio

2 La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del consiglio di facoltà, redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata al preside entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal consiglio di facoltà entro il 31 ottobre

Art 20 - *Consiglio di corsi di studio*

1 I consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti a norma del regolamento di facoltà — che potrà prevedere anche la partecipazione del personale tecnico-amministrativo — al corso di studio, dagli studenti del corso di studio eletti come rappresentanti in consiglio di facoltà e da una rappresentanza di altri studenti del corso di studio, secondo modalità definite dal regolamento di facoltà

2. Il presidente del consiglio di corso di studio viene eletto dal consiglio stesso fra i professori di ruolo che ne fanno parte, e che sono nello stesso tempo incardinati nella facoltà, con modalità definite dal regolamento di facoltà

3 I consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o diploma, come stabilito dal regolamento di facoltà in relazione all'art 11 2, della legge n 341 Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

4. I consigli dei corsi di studio possono inoltre formulare al consiglio di facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore

Art 21 - *Dipartimenti*

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, di norma tra più facoltà, le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca Essi inoltre collaborano all'attività didattica con le facoltà e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca

2 Formulano le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la facoltà le coordini con le esigenze didattiche

3 Propongono alle facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facoltà

4 Esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facoltà e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari

5. I dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica

Art. 22 - *Organi del dipartimento*

1 Sono organi del dipartimento.

il consiglio di dipartimento,
il direttore,
la giunta

2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto con voto consultivo

3. Il direttore è di norma un professore ordinario, eletto dal consiglio.

4. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

5. La giunta è formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed è composta per un terzo da professori ordinari, per un terzo da professori associati, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal direttore, dal segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 23 - *Istituti*

1. Gli istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni dettate dall'art. 24 del presente statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo comma, della legge n. 382/1980.

Art. 24 - *Riordino degli istituti*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti esistenti nell'Ateneo che non confluiscano in una struttura dipartimentale conformano il proprio ordinamento, anche per quanto attiene ai requisiti di eleggibilità del direttore, alle modalità di elezione e alla durata del relativo mandato, non rinnovabile consecutivamente per più di una volta, nonché alla composizione del consiglio, a quanto disposto in materia per i corrispondenti organi del dipartimento.

2. Gli istituti cui afferiscano docenti di ruolo in numero inferiore a dieci, pur mantenendo la propria individualità ad ogni altro effetto, sono tenuti ad aggregarsi in unità complesse, corrispondenti ad aree culturali omogenee o connesse, ai fini di una gestione unitaria della amministrazione e delle risorse pubbliche disponibili nonché delle relazioni con gli organi di governo dell'Ateneo. Le modalità di aggregazione, che dovranno raggiungere l'obiettivo di rendere più funzionali ed omogenee tutte le strutture di ricerca, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 25 dello statuto. Sono in ogni caso disattivati, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, gli istituti cui afferiscano meno di cinque professori di ruolo.

3. Le relazioni tra istituti all'interno delle unità complesse, con specifico riguardo alla rappresentanza nei confronti dell'amministrazione, alla formazione e approvazione del bilancio e alle responsabilità concernenti la gestione della spesa, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo e, per quanto non previsto, da appositi regolamenti.

4. Trascorso il biennio di cui al primo comma del presente articolo il rettore, previo formale invito, dispone entro sei mesi la disattivazione degli istituti il cui ordinamento non risulti interamente conforme alle prescrizioni dello statuto e del regolamento di cui all'art. 25, procedendo a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente alle strutture di ricerca istituite nell'aree disciplinari corrispondenti o connesse.

5. È in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti.

Art. 25 - *Requisiti quantitativi per le strutture*

1. Il regolamento di Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per l'aggregazione degli istituti in unità complesse, e per la loro disciplina gestionale, per la costituzione dei dipartimenti, per il mantenimento dei dipartimenti e degli istituti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Art. 26 - *Sedi decentrate*

1. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo può stabilire forme speciali di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate dell'Università di Bologna.

Capo II

ATTIVITÀ

Art. 27 - *Attività universitaria*

1. L'attività universitaria è costituita anzitutto dalle istituzionali funzioni di insegnamento e di ricerca, nonché, ove necessario per il miglior espletamento delle predette funzioni, da attività di consulenza, di certificazione e pratico-professionali, e da attività assistenziali in quanto direttamente riferibili — nell'ambito delle strutture definite dal presente statuto — all'attività di ricerca e di insegnamento.

2. L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento necessario di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari.

3. Il piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale per l'attività didattica e scientifica, adottati dal senato accademico ai sensi dell'art. 36.3 lettere *a)* e *b)*, costituiscono necessario riferimento per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

Art. 28 - *Regolamento didattico di Ateneo*

1. Il regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti didattici universitari, della libertà di insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, detta i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti più facoltà.

2. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche è riservata ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 29 - *Ammissione ai corsi*

1. L'Università deve assicurare agli studenti le condizioni necessarie per garantire l'effettivo conseguimento degli obbiettivi di formazione culturale e professionale. A tale fine il senato accademico detta, in conformità a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio.

2. L'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo è a numero chiuso nei casi espressamente previsti dalla legge e, limitatamente alla fase di avviamento, nei corsi di nuova attivazione.

3. Negli altri casi il senato accademico, sentite le facoltà, i corsi di studio e il consiglio studentesco può stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli corsi di laurea compatibili con la disponibilità di personale docente e di strutture.

4. La delibera di cui al comma precedente deve allegare le relazioni della commissione didattica di facoltà e le sezioni del rapporto annuale di gestione riguardanti le strutture o i servizi direttamene incidenti sul funzionamento del corso di laurea interessato.

5. Il senato accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un più equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.

Art. 30 - *Esami di profitto*

1. La disciplina delle prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni è riservata al regolamento delle singole strutture didattiche in conformità alle norme generali stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 31 - *Dottorato di ricerca*

1. L'Università di Bologna istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Università di Bologna.

Art. 32 - *Scuole di specializzazione*

1. L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo dell'Università.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo previsto dall'art. 36.3, lettera *a)*, del presente statuto, su delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

3. La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, per i restanti aspetti organizzativi e contabili.

4. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è eletto dal consiglio della scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

6. Ai titolari di insegnamento che svolgono la loro attività nell'ambito delle scuole al di fuori del monte ore previsto dalla normativa vigente può essere corrisposto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ateneo, un compenso orario secondo criteri annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.

PARTE III

ORGANI DI ATENEO

Art. 33 - *Organi di Ateneo*

1. Gli organi di governo dell'Università sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Sono altresì organi dell'Ateneo la giunta di Ateneo, il consiglio studentesco e il difensore civico.

Art. 34 - *Rettore*

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta d'Ateneo, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilità;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria;

e) stipulare le convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

f) emanare lo statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

g) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge;

i) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

In caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

2. Il rettore delega di norma alla giunta di Ateneo l'esercizio di proprie funzioni nelle seguenti materie:

assegnazione spazi e risorse edilizie;
diritto allo studio;
strutture o sedi decentrate;
rapporti con altre Università e istituzioni di ricerca.

3. Il rettore designa un prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il prorettore vicario è membro di diritto del consiglio di amministrazione e della giunta d'Ateneo e può partecipare, se richiesto dal rettore, alle sedute del senato accademico senza diritto di voto.

4. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà.

5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

6. Il rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

7. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della proclamazione. In tal caso il rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio.

Art. 35 - *Giunta d'Ateneo*

1. Il rettore presiede la giunta d'Ateneo composta da sei membri designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nonché dal prorettore vicario e dal direttore amministrativo.

2. Alle riunioni della giunta di Ateneo partecipa, senza diritto di voto, uno studente designato in qualità di osservatore dal consiglio studentesco.

3. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 34.2, 36.5, 37.3, possono delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni.

Spettano alla giunta d'Ateneo poteri di proposta in merito a:

a) regolamenti di Ateneo;
b) piante organiche del personale docente e non docente;
c) piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
d) ripartizione dei contributi per biblioteche e laboratori;
e) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca.

4. La presidenza delle commissioni permanenti, con funzioni istruttorie e di vigilanza nei settori bilancio e programmazione, edilizia e spazi, personale tecnico amministrativo, è riservata ai componenti della giunta membri del consiglio di amministrazione; la presidenza delle commissioni permanenti, con funzioni istruttorie nei settori ricerca scientifica, studenti e diritto allo studio, rapporti con altre università e istituzioni di ricerca, è riservata ai componenti della giunta membri del

senato accademico. Le restanti modalità relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni permanenti con funzioni istruttorie sono stabilite dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

5. Il presidente della commissione per il personale tecnico-amministrativo, nella quale dovranno comunque essere compresi il direttore amministrativo o un suo delegato, rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche nonché del personale non docente dei servizi centrali e dei consigli di dipartimento, presiede la commissione per la negoziazione decentrata prevista dall'ordinamento vigente. Alla medesima commissione sono riconosciuti poteri di iniziativa e di consultazione, a titolo facoltativo, per i provvedimenti a contenuto generale in materia di organizzazione e gestione del personale.

6. La giunta di Ateneo presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione in seduta congiunta la proposta di bilancio preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi generali e le scelte di bilancio con particolare riguardo alla relazione intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo nonché i risultati di gestione conseguiti nell'esercizio precedente, rappresentati dal rapporto annuale previsto dall'art. 49.5 del presente statuto.

7. Della relazione tra progetto di bilancio preventivo e rapporto annuale di gestione va effettuato espresso e motivato riferimento in tutti i casi in cui la proposta della giunta di Ateneo preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti.

8. La convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni della giunta di Ateneo devono essere affissi, con almeno tre giorni di anticipo, in apposito albo situato nella sede centrale dell'Università. I verbali delle riunioni, redatti a cura del direttore amministrativo o di un funzionario da lui delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 36 - *Senato accademico*

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà presenti nell'Ateneo, anche in rappresentanza degli istituti;

c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La metà dei rappresentanti è eletta tra i direttori di dipartimento.

2. Ai fini di cui alla lettera *c)* del comma precedente sono eletti, per ciascuna delle sei aggregazioni scientifico-disciplinari, due rappresentanti dei quali almeno uno scelto tra i direttori di dipartimento. Le sei aggregazioni corrispondono alle seguenti aree:

a) scienze matematiche, fisiche, chimiche;

b) scienze biologiche, geologiche, agrarie;

c) scienze ingegneristiche;

d) scienze mediche e medico-veterinarie;

e) scienze umanistiche.

f) scienze giuridiche, politologiche, economiche.

3. Spetta in particolare al senato accademico:

a) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

b) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attività didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore;

c) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;

d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione;

e) avanzare proposte al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;

f) approvare il regolamento degli studenti, e i regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche e di ricerca;

g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla giunta di Ateneo;

h) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;

i) esprimere parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

l) elaborare le relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

m) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

5. Il senato accademico, con le modalità di cui alla disp. I della parte V del presente statuto, può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere *a), c), d), f), g), i)* e *m)* del primo comma del presente articolo, nonché *b)* limitatamente all'approvazione.

6. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

Art. 37 - *Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) definire e attuare, sentito il senato accademico, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico e amministrativo;

b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore, il programma annuale di attività dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

c) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza d'Ateneo;

d) approvare il regolamento di organizzazione d'Ateneo;

e) approvare il conto consuntivo e i regolamenti per il personale tecnico e amministrativo;

f) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i relativi interventi attuativi;

g) deliberare su proposta della giunta di Ateneo e sentito il senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

h) esprimere parere sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;

i) approvare, con le modalità previste dall'art. 35.7, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

l) approvare i programmi di attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art. 44.5;

m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali o assimilate di cui agli articoli 44.1 e 45.4.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

3. Il consiglio di amministrazione, con le modalità di cui alla disp. I, parte V, del presente statuto, può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere *b), c), d), e), f)* limitatamente alla approvazione del piano di sviluppo edilizio, *g), i)* e *m)* del primo comma del presente articolo.

4. Con le medesime modalità il consiglio può inoltre delegare ai dirigenti e ai responsabili di settore, in materie specificamente determinate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente.

5. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo;

d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

f) due rappresentanti dei ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco con voto limitato;

i) un membro designato dalla regione Emilia-Romagna;

l) un membro designato dal Comune di Bologna;

m) l'intendente di finanza anche in rappresentanza del Governo;

n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;

o) può, altresì, far parte del consiglio di amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati.

La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del collegio.

7. I membri di cui alle lettere *i), l), n)* ed *o)* del comma 6 del presente articolo non possono essere docenti universitari o dipendenti dell'Ateneo.

8. Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni tre anni. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

Art. 38 - *Consiglio studentesco*

1. Il consiglio studentesco è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, ed è composto da trenta membri di cui un rappresentante designato fra gli studenti eletti nei consigli di facoltà per ognuna delle medesime, e i restanti rappresentanti eletti con metodo uninominale in collegio unico di Ateneo secondo modalità definite da apposito regolamento approvato congiuntamente da senato accademico e consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti, i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministazione, che durano in carica quanto il consiglio studentesco medesimo.

3. Gli studenti eletti nel consiglio dell'azienda per il diritto allo studio possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.

4. Il consiglio studentesco è costituito con decreto del rettore, dura in carica due anni e può eleggere al proprio interno una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

5. Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie:

a) piano di sviluppo;

b) bilancio di Ateneo;

c) regolamento didattico di Ateneo;

d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) interventi di attuazione del diritto allo studio.

Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

6. Il consiglio studentesco ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

7. I pareri di cui al comma 5 si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio studentesco del testo della proposta.

8. Sulle proposte di cui al comma 5 il consiglio studentesco ha anche poteri di iniziativa nei confronti degli organi competenti.

9. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del comma 5 può essere sospesa una sola volta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, su richiesta motivata del consiglio studentesco approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e comunicata senza indugio agli organi accademici.

10. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via di urgenza ai sensi dell'art. 34.1, ult. cpv., può essere data esecuzione solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al consiglio studentesco o, in caso di rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono riapprovate dall'organo competente con adeguata motivazione, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto per le deliberazioni assunte dal senato accademico.

11. L'Università garantisce al consiglio studentesco le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

12. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.

Art. 39 - *Difensore civico*

1. È istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università.

2. Il difensore è eletto a scrutinio segreto, dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone, anche esterne all'Università, che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità.

3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

Art. 40 - *Poteri e funzioni*

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Università. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei soggetti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

3. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico invia annualmente alla giunta di Ateneo e al consiglio studentesco una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all' ordine del giorno della giunta di Ateneo ed è discussa in una seduta cui possono assistere i componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico nonché i membri del consiglio studentesco.

5. Il difensore civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

6. Il difensore civico, se nel corso della sua attività riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione il rettore e il direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.

7. Il difensore civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale, come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n 86, è tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria nonché alla giunta di Ateneo.

8. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Il regolamento relativo al difensore civico viene approvato dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal consiglio studentesco riuniti in seduta comune con la maggioranza assoluta degli aventi diritto

PARTE IV

UFFICI E ORGANIZZAZIONE - DISPOSIZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Sezione I

UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art 41 - *Formazione e professionalità*

1 L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze

Art. 42 - *Autonomia delle strutture*

1 Le strutture organizzative centrali e periferiche nonché centri di servizio di Ateneo di cui al successivo art. 46, sono istituite in conformità a quanto disposto dall'art. 14.3 del presente statuto e sono disciplinate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo

2. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità riconosce alle strutture di cui al comma precedente autonomia che può essere piena o parziale.

3 La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai dipartimenti, ai centri di servizio di Ateneo, e alle altre strutture, ivi comprese le unità complesse di istituti di cui all'art 24 2, che siano assimilabili ai dipartimenti per le loro peculiari caratteristiche e rilevanti dimensioni

4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta per centri di servizi di dimensioni più limitate o a centri di spesa di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze delle facoltà, gli istituti e le scuole di specializzazione

Art 43 - *Direttore amministrativo*

1 Il direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi

2. Spettano inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29.

a) la stipulazione dei contratti dell'Università di Bologna e la sottoscrizione delle convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore ai sensi del precedente art. 34 1, lettera *e)*, del presente statuto,

b) la determinazione, dei criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Art 44 - *Funzioni dei dirigenti*

1 Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate sono attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico-amministrativo universitario Le posizioni di dirigente o di direttore di centro di servizi di Ateneo nonché di responsabile del controllo di gestione sono, di norma, ricoperte da personale di idonea qualifica funzionale dipendente dall'amministrazione Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione in conformità ai principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo

2. In casi particolari, e limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, per le quali se ne pongano vagliate ed oggettive esigenze l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate può essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati.

3 Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi dell'Università, spettano ai dirigenti e ai titolari di funzioni equiparate: limitatamente alle materie di propria competenza·

a) l'emanazione di provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, da deliberazioni adottate dagli organi dell'Università,

b) gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali relazioni, attestazioni, certificazioni,

c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, come specificati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità;

d) gli atti anche provvedimentali meramente esecutivi di precedenti provvedimenti o delibere;

e) ogni altra funzione amministrativa non espressamente riservata dalla legge o dal presente statuto agli organi di Ateneo e al direttore amministrativo di cui agli articoli 33 e 43 dello statuto

4 I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati e secondo quanto stabilito dal successivo art 45 operano a norma della legge del presente statuto e del regolamento di organizzazione di Ateneo in condizioni di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura loro affidata Sono direttamente responsabili dell'attuazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ateneo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte

5 I dirigenti e i responsabili delle strutture sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento un programma annuale di attività che deve tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti dal piano annuale per l'attività didattica e scientifica di cui all'art 36 3, lettera *b)*, per quanto di loro competenza, nonché del piano di attività adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art 37 1, lettera *b)*

6 Il programma di attività di cui al comma precedente è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito l'ufficio per il controllo di gestione e il dirigente interessato, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale

7. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni equiparate è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione decentrata, in ragione delle disponibilità finanziarie.

Art. 45 - *Responsabilità dirigenziale*

1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.

2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.

3. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali o equiparate in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attività, che non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme ad indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.

4. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

Art. 46 - *Servizi e modalità di gestione*

1. I servizi sono erogati direttamente dall'Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Università può costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale.

3. La delibera del consiglio di amministrazione che costituisce il centro di servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi di cui all'art. 6.2 dello statuto, e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attività e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del direttore, e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare al centro di servizi.

4. Il centro di servizi è retto, per la durata di tre anni rinnovabili, da un comitato composto di tre membri e da un direttore che sovraintende alla gestione nominato, di norma, tra il personale tecnico-amministrativo di grado adeguato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

5. Il regolamento del centro di servizi può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati.

6. L'utilizzazione al personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 47 - *Sistema bibliotecario di Ateneo*

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università di Bologna ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché il trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il regolamento quadro dei servizi di biblioteca ne stabilisce anche le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e costituisce un'articolazione del regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

Art. 48 - *Comitato consultivo tecnico-amministrativo*

1. E' istituito il comitato consultivo tecnico-amministrativo, con il compito di garantire una qualificazione tecnica adeguata alle valutazioni in materia di gestione amministrativa e contabile riservate agli organi di Ateneo e agli uffici centrali dell'amministrazione nonché alle strutture didattiche e di ricerca e alle loro unità amministrative.

2. Il comitato, composto, oltre che dal direttore amministrativo o da un suo delegato, da quattro componenti di provata qualificazione professionale, di cui almeno due scelti tra il personale tecnico-amministrativo, è nominato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione che provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, precisando altresì i termini entro i quali i pareri vanno resi e le conseguenze di eventuali ritardi.

3. Il parere del comitato va comunque richiesto nei procedimenti relativi ad atti normativi, a schemi di atti o ad atti-tipo, a decisioni su reclami nonché su determinate categorie di contratti indicate dall'apposito regolamento.

4. Il comitato consultivo invia al servizio per il controllo di gestione una relazione annuale riguardante le attività svolte, gli inconvenienti riscontrati, le indicazioni o proposte utili per il miglioramento della gestione amministrativa.

Art. 49 - *Controllo di gestione*

1. L'Università, tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto.

2. L'Università garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il più ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.

4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dal difensore civico (art. 40.4), dalle commissioni didattiche di facoltà (art. 19.2), dai centri di servizi (art. 46), dai dirigenti o responsabili dei servizi (art. 44) e dal comitato consultivo tecnico-amministrativo (art. 48.4).

5. Il rapporto annuale dell'ufficio controllo di gestione, che costituisce riferimento per la relazione pubblica del rettore sullo stato dell'Ateneo (art. 34.1, punto g) e per la ripartizione di eventuali incentivi legati alla produttività ed economicità della gestione, deve indicare tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio, le ragioni della loro mancata o parziale realizzazione, le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate e i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.

6. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi dell'Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Sezione II

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 50 - *Criteri generali*

1. L'Università, in conformità ai principi dell'art. 1 del presente statuto, considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.

2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di una apposita regolamentazione generale che, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e della peculiarità della prestazione universitaria, garantisca, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, la massima trasparenza e conoscibilità.

Art. 51 - *Collaborazione con amministrazioni pubbliche*

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dal precedente articolo e disciplinati dall'art. 15, della legge n. 241/1990, sono deliberati dal consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

3. Nel caso in cui la regione stabilisca di affidare mediante convenzione all'Università di Bologna la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, secondo quanto disposto dall'art. 25 l. legge n. 390/1991, l'Università provvederà a:

a) svolgere le attività richieste affidandole ad un apposito centro di servizi, la cui direzione è riservata a personale individuato secondo quanto previsto dall'art. 44, ai sensi del precedente art. 46;

b) istituire un apposito organismo a cui sono riservati i compiti di indirizzo, programmazione e controllo e composto da un rappresentante della regione e da un pari numero di rappresentanti degli studenti e di rappresentanti dell'Università designati a norma di regolamento;

c) disciplinare con apposito regolamento di Ateneo, approvato in seduta congiunta dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico, sentito il consiglio studentesco, i criteri generali relativi all'erogazione delle prestazioni e alle attribuzioni degli organi. Restano comunque ferme le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di controllo di gestione.

Art. 52 - *Partecipazione ad organismi privati*

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 50, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

attestazione del livello universitario della attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato;

disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;

destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

espressa previsione patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

4. La collaborazione dell'Università, può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente statuto e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione è in ogni caso pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale dell'Università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

Art. 53 - *Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno CRE-fondazione*

1. La gestione delle quote universitarie di partecipazione agli organismi privati di cui all'art. 52 e ai CRE di cui all'art. 54 è di norma affidata al CRE di Ateneo.

2. La costituzione del CRE di Ateneo, che assume la veste giuridica di Fondazione, e il relativo statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Università su parere conforme del senato accademico.

3. Il CRE di Ateneo può assumere partecipazioni dirette con le modalità e in conformità ai principi stabiliti dall'art. 52 per iniziative riguardanti la generalità dell'Ateneo nell'ambito delle attività strumentali ai compiti didattici e di ricerca.

4. Il bilancio del CRE è allegato al bilancio dell'Università.

Art. 54 - *Centri per i rapporti con l'esterno*

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, può essere costituito in forma di società di capitali e con le modalità di cui al precedente articolo, un «centro per i rapporti con l'esterno» (CRE) con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. Il CRE assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:

progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;

ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e del presente statuto.

3. Il bilancio del CRE deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 55 - *Rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale*

1. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Università, ove non costituisca un apposito policlinico, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la facoltà di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le facoltà di medicina veterinaria, farmacia, psicologia e altre facoltà interessate.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilità può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.

3. Per le medesime finalità il regolamento di cui al comma precedente può inoltre - prevedere, indicandone le modalità e stabilendone i limiti anche quantitativi, la costituzione di un apposito comitato cui riconoscere peculiari forme di autonomia di gestione contabile e di bilancio, in conformità alle norme stabilite dall'art. 42 del presente statuto per i centri di servizio in quanto applicabili.

Art. 56 - *Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università*

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento all'autore (o agli autori) del diritto morale di inventore. All'autore è in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

3. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di brevetto).

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Disp I - *Disposizioni sulle deleghe*

1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie, anche corrispondenti a settori organici, determinate e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se più limitata, dell'organo destinatario della delega.

2 In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.

3 Le delibere di conferimento nonché gli atti rettorali di delega alla giunta o a singoli componenti della medesima di cui al precedente art 34 2 hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Università.

Disp II - *Disposizioni generali sugli organi amministrativi*

1 In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente statuto devono conformarsi ai seguenti principi

a) la mancata designazione od elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti, al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti,

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo amministrativo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli organi amministrativi decadono,

c) le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo,

d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di presidente il componente con maggiore anzianità accademica,

e) l'o d g è stabilito dal presidente ed è allegato alla convocazione. la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'o.d g.; la richiesta di inserire uno o più punti all'o d.g. deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio,

f) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione in caso di parità di voti prevale il voto del presidente,

g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese,

h) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto le sedute, esclusi i punti all'o.d g. riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti,

i) la segreteria degli organi di Ateneo è affidata al funzionario designato dalla direzione amministrativa· la segreteria dei restanti organi è affidata a uno dei componenti del collegio designato dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio cui accede il collegio medesimo,

l) l'ufficio di componente di organo collegiale non puo costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarietà espressamente previste dalla legge o dal presente statuto.

2. Eccezionalmente, le norme che disciplinano i singoli organi collegiali possono ammettere, precisandone i limiti e le modalità, la possibilità di sostituzione dei titolari del collegio nello svolgimento di attività istruttorie o comunque preliminari alle sedute dell'organo.

Disp III - *Pari opportunità*

1. L'Università di Bologna istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attuare nell'Università i principi legislativi vigenti in materia.

Disp IV - *Equiparazioni e precisazioni sul diritto di voto*

1. Ai fini del presente statuto nella dizione «ricercatori» si intendono compresi anche gli «assistenti del ruolo ad esaurimento» e nella dizione «Facoltà» si intende compresa anche la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì

2. Ai fini dell'elezione in senato accademico e in consiglio di facoltà dei rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i ricercatori

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Disp I - *Riordino dei centri e delle strutture esistenti*

1 Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, la congruità ed il funzionamento delle strutture didattiche o scientifiche non rientranti nella previsione dell'art. 15, nonché dei centri, sono sottoposti all'accertamento del requisito di cui all'art 14.3 del presente statuto e della conformità al regime dettato dall'art 46 in ordine ai centri di servizi.

2 La mancata emanazione entro il biennio del decreto rettorale attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, decreto che potrà comunque disporre anche l'accorpamento tra centri o modificazioni del relativo regime, comporta la disattivazione di diritto del centro o della struttura atipica nei termini, con le modalità e gli effetti di cui all'art 24 4 del presente statuto.

3 Il decreto di cui al secondo comma del presente articolo è emanato dal rettore su richiesta del centro interessato, sentito il parere delle strutture didattiche e scientifiche cui il centro o la struttura interessata opera prevalente riferimento, su conforme e motivata proposta di una commissione presieduta dal rettore o da un suo delegato e composta di quattro componenti designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nel proprio seno

Disp. II - *Entrata in vigore dello statuto*

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6 10 della legge n 168/1989, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di cui al comma precedente, il rettore provvede ad emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Sono in particolare immediatamente efficaci le disposizioni di cui alla disp II, parte V, del presente statuto

Disp III - *Elezione del consiglio studentesco*

1 In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni delle componenti studentesche, da tenersi comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio studentesco è composto da due studenti per ogni facoltà eletti dai rappresentanti nei consigli di facolta e dai sei rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione

Disp. IV - *Attuazione dello statuto*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il rettore è tenuto a convocare in un'apposita seduta gli organi dell'Ateneo per valutare il processo di attuazione dello statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento normativo, nonché le eventuali modifiche o integrazioni.

Disp. V - *Strutture attivate*

1. Le strutture didattiche e di ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore del presente statuto sono elencate nelle apposite tabelle (Allegato I).

ALLEGATO I

STRUTTURE DIDATTICHE

Facoltà di agraria:

laurea in scienze agrarie;
laurea in scienze della produzione animale;
laurea in scienze e tecnologie alimentari (Cesena).

Facoltà di chimica industriale:

laurea in chimica industriale.

Facoltà di economia e commercio:

laurea in economia e commercio.

Facoltà di farmacia:

laurea in farmacia;
laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Facoltà di giurisprudenza:

laurea in giurisprudenza.

Facoltà di ingegneria:

laurea in ingegneria chimica;
laurea in ingegneria civile;
laurea in ingegneria elettrica;
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria meccanica;
laurea in ingegneria nucleare;
laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
laurea in ingegneria informatica;
laurea in ingegneria edile;
laurea in ingegneria gestionale;
diploma in ingegneria aerospaziale (Forlì);
diploma in ingegneria chimica;
diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
diploma in ingegneria delle infrastrutture;
diploma in ingegneria delle telecomunicazioni (Cesena);
diploma in ingegneria elettrica;
diploma in ingegneria elettronica (Cesena);
diploma in ingegneria informatica e automatica (Cesena);
diploma in ingegneria logistica e della produzione;
diploma in ingegneria meccanica (Forlì).

Facoltà di lettere e filosofia:

laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in lingue e letterature straniere (europee);
laurea in discipline delle arti, delle musiche e dello spettacolo;
laurea in storia;
laurea in conservazione dei beni culturali (Ravenna).

Facoltà di magistero:

laurea in materie letterarie;
laurea in scienze dell'educazione;
laurea in lingue e letterature straniere (europee);
laurea in psicologia;
diploma di abilitazione alla vigilanza nella scuole elementari.

Facoltà di medicina e chirurgia:

laurea in medicina e chirurgia;
laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
diploma per tecnico di laboratorio biomedico;
diploma per ortottista ed assistente in oftalmologia.

Facoltà di medicina veterinaria:

laurea in medicina veterinaria;
diploma in produzioni animali;
diploma in produzioni animali (Cesena).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laurea in matematica;
laurea in fisica;
laurea in astronomia;
laurea in chimica;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze geologiche;
laurea in scienze dell'informazione;
laurea in scienze ambientali (Ravenna);
laurea in scienze dell'informazione (Cesena).

Facoltà di scienze politiche:

laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche (Forlì).

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche ed economiche;
diploma in statistica;
diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (Rimini);
diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese (Rimini).

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (Forlì).

STRUTTURE DI RICERCA

DIPARTIMENTI:

arti visive;
astronomia;
biochimica «G. Moruzzi»;
biologia evoluzionistica sperimentale;
chimica «G. Ciamician»;
chimica applicata e scienza dei materiali;
chimica fisica e inorganica;
chimica industriale e dei materiali;
chimica organica «A. Mangini»;
colture arboree;
discipline economico-aziendali;
discipline geografiche e geologico-ambientali;
discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda;
discipline storiche;
elettronica, informatica e sistemistica;
farmacologia;
filologia classica e medioevale;
filosofia;
fisica;
ingegneria chimica e di processo;

ingegneria delle costruzioni meccaniche, nucleari, aeronautiche e di metallurgia,
italianistica,
lingue e letterature straniere moderne,
matematica,
musica e spettacolo,
organizzazione e sistema politico,
paleografia e medievistica,
patologia sperimentale,
politica, istituzioni, storia,
protezione e valorizzazione agro-alimentare,
psicologia,
scienze economiche,
scienze dell'educazione,
scienze farmaceutiche,
scienze geologiche:
scienze mineralogiche,
scienze statistiche «P. Fortunati»,
sociologia,
storia antica

Istituti

Annessi alla facoltà di agraria
1) agronomia generale e coltivazioni erbacee,
2) allevamenti zootecnici,
3) chimica agraria,
4) economia e politica agraria,
5) edilizia zootecnica,
6) entomologia «G. Grandi»;
7) estimo rurale e contabilità,
8) genio rurale,
9) industrie agrarie;
10) meccanica agraria,
11) microbiologia agraria e tecnica,
12) patologia vegetale,
13) produzioni foraggere;
14) zooculture,
15) zooeconomia,
16) zootecnica
Annessi alla facoltà di chimica industriale
1) metallurgia.
Annessi alla facoltà di economia e commercio
1) matematica generale e finanziaria,
2) merceologia
Annessi alla facoltà di farmacia
1) scienze chimiche
Annessi alla facoltà di giurisprudenza
1) giuridico «A. Cicu»
Annessi alla facoltà di ingegneria
1) architettura e urbanistica,
2) costruzioni idrauliche,
3) elettrotecnica,
4) elettrotecnica industriale,
5) fisica tecnica,
6) idraulica,
7) impianti meccanici e macchine speciali,
8) infrastrutture viarie e geotecnica,
9) laboratorio di ingegneria nucleare di Montecuccolino,
10) macchine,
11) scienza delle costruzioni,
12) scienze minerarie,
13) tecnica delle costruzioni,
14) topografia, geodesia e geofisica mineraria
15) trasporti

Annessi alla facoltà di lettere:
1) antichità ravennati e bizantine,
2) archeologia,
3) discipline della comunicazione,
4) geografia,
5) glottologia
Annessi alla facoltà di medicina e chirurgia
1) istituto clinico di chirurgia,
2) istituto clinico di pediatria preventiva e neonatologia,
3) istituto di anatomia e istologia patologica;
4) istituto di anatomia umana normale;
5) istituto di anestesiologia e rianimazione;
6) istituto di cancerologia,
7) istituto di chirurgia sperimentale;
8) istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia,
9) istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica,
10) istituto di clinica chirurgica pediatrica,
11) istituto di clinica dermatologica;
12) istituto di clinica medica e gastroenterologia,
13) istituto di clinica medica generale e terapia medica,
14) istituto di clinica neurologica;
15) istituto di clinica oculistica,
16) istituto di clinica odontoiatrica,
17) istituto di clinica ortopedica,
18) istituto di clinica ostetrica e ginecologica I «P. Stamenti»;
19) istituto di clinica ostetrica e ginecologica II,
20) istituto di clinica otorinolaringologica;
21) istituto di clinica pediatrica,
22) istituto di clinica urologica;
23) istituto di ematologia «L. e A. Seragnoli»;
24) istituto di fisiologia umana,
25) istituto di igiene;
26) istituto di istologia ed embriologia generale;
27) istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare;
28) istituto di malattie infettive;
29) istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
30) istituto di microbiologia:
31) istituto di microscopia elettronica clinica:
32) istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
33) istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I;
34) istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II e medicina del lavoro «D. Campanacci»,
35) istituto di psichiatria «P. Ottonello»,
36) istituto di radiologia,
37) istituto di radioterapia «L. Galvani»
Annessi alla facoltà di medicina veterinaria
1) anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia,
2) approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale;
3) farmacologia, farmacocinetica e tossicologia,
4) fisiologia veterinaria:
5) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria,
6) ostetricia e ginecologia veterinaria,
7) patologia aviare,
8) patologia generale e anatomia patologica veterinaria,
9) patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria,
10) patologia speciale e clinica medica veterinaria,
11) zootecnia e nutrizione animale
Annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
1) antropologia

ALLEGATO II

NOTE

All'art. 13.2 - Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il consiglio di amministrazione dirime le controversie.

All'art. 16.6 - Il regolamento di Ateneo deve prevedere le modalità di acquisizione dei pareri.

All'art. 18.4 - Il riferimento al comma 3 si intende relativo all'approvazione dei regolamenti.

All'art. 20.1 - L'ufficio elettorale dovrà verificare la congruità di tutti i rinvii per quanto riguarda i meccanismi elettorali, relativamente, in particolare, alla necessità di più turni elettorali.

All'art. 20.1 - I regolamenti di facoltà, nel prevedere la partecipazione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ai consigli di corso di laurea e di diploma, devono prevedere le modalità di afferenza del personale ai corsi di studio.

All'art. 22.2 - Il regolamento di organizzazione di Ateneo deve comunque contenere indicazioni relative al numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento e di unità complesse.

All'art. 24.5 - Il divieto non si riferisce alle aggregazioni di cui al secondo comma.

All'art. 25.1 - Comunque non minore a dieci.

All'art. 28.1 - Il regolamento didattico di Ateneo deve in ogni caso disciplinare:

a) i rapporti tra consiglio di facoltà, cui è comunque riservata, sentiti i corsi di studio, l'individuazione degli insegnamenti da considerarsi fondamentali per la soddisfazione delle esigenze culturali e professionali di base, e consiglio di corso di studio;

b) la normativa integrativa per l'ammissione ai corsi universitari;

c) i diritti e i doveri degli studenti in ordine alle attività didattiche garantendo comunque nei corsi sdoppiati lo svolgimento di programmi equivalenti, anche sotto l'aspetto del materiale didattico indicato, o la possibilità per lo studente di scegliere tra i medesimi corsi sdoppiati;

d) criteri unitari atti ad assicurare omogeneità di scelte nelle modalità di valutazione della preparazione degli studenti per quanto attiene agli esami di profitto, di laurea e di conferimento dei diplomi;

e) principi in materia di organizzazione e funzionamento dei dottorati di ricerca;

f) principi in materia di organizzazione e funzionamento delle attività di specializzazione, di educazione permanente, di tirocinio e abilitazione professionale;

g) criteri atti a facilitare, con le opportune garanzie e verifiche, la convalida di singoli corsi seguiti presso altri atenei da studenti iscritti nell'Università di Bologna.

All'art. 29.3 - Il numero massimo può essere anche per anni di corso, ma la materia, che concerne più che altro i trasferimenti, è demandata al regolamento didattico.

Agli articoli 37, 43 e 44 - Le modifiche conseguenti a leggi della disciplina relativa ai contratti non pregiudicano l'autonomia contrattuale dei dipartimenti già approvata ed operante.

All'art. 38.3 - O dell'organismo eventualmente subentrante all'azienda.

All'art. 42.3 - Ci si riferisce al sistema museale, ai centri di elaborazione dati e ai laboratori di maggiori dimensioni, alle aziende agrarie e alle altre aziende speciali.

All'art. 44.1 - La precisazione circa il «titolare di funzioni equiparate» è rinviata al regolamento di organizzazione; si considerano tali i responsabili delle principali strutture in cui si articola l'amministrazione dell'ateneo e i segretari di dipartimento in ragione delle funzioni equiparabili alle dirigenziali loro assegnate. Come ovvio, la *ratio* della disposizione e il termine «funzioni» deve intendersi in senso lato.

All'art. 44 - Le seguenti disposizioni di massima devono essere previste dal regolamento:

a) i dirigenti responsabili di struttura sono tenuti a fornire secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione periodici consuntivi sulle attività svolte;

b) i dirigenti sono tenuti a collaborare con i settori o le strutture operanti in ambiti connessi. In caso di particolari esigenze di integrazione, gli uffici e i settori di attività che operano nel relativo ambito possono essere coordinati tra loro in apposite aree di integrazione funzionale necessaria, definite dal consiglio di amministrazione anche in conformità agli indirizzi del programma annuale di attività del consiglio di amministrazione o del senato accademico;

c) per le funzioni attinenti alle aree di integrazione funzionale necessaria i dirigenti dei settori compresi in modo totale o parziale nelle aree medesime provvedono in modo congiunto all'impiego dei fondi corrispondenti all'area funzionale, alla adozione degli atti a rilevanza esterna alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dai commi 5 e 7 del presente articolo alla proposta di delibere al consiglio di amministrazione e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati dal consiglio di amministrazione nel provvedimento di definizione dell'area di integrazione funzionale necessaria;

d) i funzionari di 1ª e 2ª qualifica speciale tecnica possono essere responsabili di contratti o convenzioni di servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e enti di ricerca.

All'art. 44.7 - La presente disposizione non intende escludere che in altra sede possano essere riconosciute da parte dell'amministrazione universitaria indennità o corrispettivi al personale tecnico-amministrativo per prestazioni di tipo professionale.

All'art. 45.1 - Il programma annuale di attività deve essere predisposto anche dai segretari amministrativi di dipartimento.

All'art. 46 - Il regolamento deve prevedere la seguente normativa per i centri ad autonomia piena:

a) la giunta di ateneo sottopone ad approvazione del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e di ricerca corrispondenti, il bilancio annuale, il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attività svolte predisposta dal direttore;

b) ogni atto generale riguardante l'attività e l'organizzazione del centro di servizi, ivi compresa la formulazione degli indirizzi cui il centro deve attenersi o gli standard di erogazione delle prestazioni, è riservato al consiglio di amministrazione dell'ateneo o al consiglio della corrispondente struttura didattica e di ricerca;

c) tutti i restanti atti relativi alla gestione del centro di servizi sono riservati al direttore e al comitato di gestione e sono posti in essere secondo con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Università e del regolamento del singolo centro di servizi;

d) la vigilanza sui centri di servizi è esercitata dalla giunta di ateneo o dalle strutture didattiche e scientifiche corrispondenti;

e) l'Università trasferisce ai centri di servizi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali;

f) i centri di servizi dispongono di entrate proprie costituite dai trasferimenti a carico del bilancio dell'Università o da altre amministrazioni pubbliche, dalle eventuali tariffe dei servizi, che sono deliberate dal consiglio di amministrazione, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dei centri di servizi e sono da questi accertate e riscosse.

g) secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità dell'Università, i centri di servizi dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale.

h) l'attività finanziaria del centro di servizio si svolge in base ad una contabilità di sola cassa. Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello dell'Ateneo, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio;

i) i bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dei centri di servizi sono allegati al bilancio dell'Università assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell ente

All'art. 46 - Il regolamento deve prevedere la verifica della permanente validità delle scelte operate e la delegazione di servizi all'esterno per un periodo di tempo determinato

All'art. 49 - Deve considerarsi controllo di gestione finanziaria il servizio previsto dalla legge n. 168/1989 e controllo di gestione funzionale quello specificato nell'articolo

All'art 50 - Il regolamento deve informarsi ai seguenti criteri:

a) capacità di instaurare relazioni esterne riconosciuta a tutte le strutture didattiche e scientifiche, salvo la riserva agli organi di governo dell'Ateneo delle relazioni di natura istituzionale con altre università o autorità pubbliche,

b) la decisione di attivare il nuovo rapporto deve essere preceduta da verifiche operate a livello di Ateneo volte ad accertare:

la copertura organizzativa e finanziaria.

le aspettative di sviluppo;

l'osservanza da parte della struttura degli obblighi d'informazione relativi a precedenti rapporti,

la compatibilità con i criteri e le prescrizioni dettate dal piano di sviluppo dell'Ateneo;

la compatibilità con le risultanze del controllo di gestione, per la parte relativa alla struttura proponente;

modalità procedurali atte a permettere la più completa valutazione sull'attivazione di ricerche o l'offerta di prestazioni che sollevino peculiari problemi di coerenza con i principi a cui si ispira il presente statuto.

c) tutte le relazioni instaurate debbono soddisfare i seguenti requisiti.

garanzie generali di trasparenza, quali adeguata informazione a livello di Ateneo dei rapporti in atto assicurata dall'anagrafe delle relazioni con terzi, relazioni periodiche sull'attività svolta e il grado di raggiungimento degli obbiettivi, pubblicità (anche temporalmente differita) dei risultati delle ricerche;

la compatibilità dell'iniziativa con l'attività istituzionale della struttura e con le garanzie riconosciute ai singoli ricercatori non aderenti al programma proposto;

necessità che nelle relazioni con istituzioni esterne alla ricerca sia sottolineata la peculiarità della prestazione universitaria;

necessità che le attività didattiche, specie se idonee al rilascio di titoli, restino riservate alle esclusive e distinte responsabilità dei docenti e delle relative strutture.

d) i rapporti tra rappresentanti e strutture universitarie rappresentate sono disciplinati in modo unitario al fine di garantire:

un regime giuridico uniforme, con particolare riguardo alle modalità di designazione e di nomina, alle facoltà di delega o di supplenza, alla cessazione dello *status* richiesto come presupposto nel corso del mandato, alla *prorogatio*;

l'effettivo coinvolgimento delle strutture rappresentate, anche attraverso relazioni periodiche o l'inserimento obbligatorio all'ordine del giorno di una seduta del collegio della struttura interessata;

e) la regolamentazione del profilo finanziario delle relazioni instaurate si conforma ai seguenti criteri

sono esclusi dalla definizione della quota di oneri a carico delle prestazioni a terzi di una struttura i costi derivanti dalle inefficienze o dalla sottoutilizzazione di altra struttura accertate in sede di controllo di gestione;

il regolamento per l'amministrazione e la contabilità prevede modalità perequative di redistribuzione di parte dei proventi derivanti da prestazioni a terzi a vantaggio delle altre strutture o delle aree disciplinari,

la disciplina, articolata per tipologia di prestazione, della ripartizione dei proventi da contratti, convenzioni, accordi e da prestazioni rese a terzi, mediante la utilizzazione delle strutture, definisce le quote da riservare all'amministrazione dell'Ateneo, a titolo di spese generali, alle strutture responsabili, al personale direttamente coinvolto e al fondo di Ateneo

All'art. 50.1 - La vigilanza sull'attuazione dei criteri generali enunciati dal presente articolo e delle norme destinate a darne applicazione è riservata al rettore e alla commissione permanente competente per materia prevista dal presente statuto. Le strutture scientifiche dell'Università possono essere utilizzate, osservati i criteri stabiliti dal presente articolo, per l'acquisizione di valutazioni tecniche richieste dalle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 17.1 della legge n 241/1990

All'art 52 5 - Il regolamento deve prevedere la seguente normativa di dettaglio

a) lo statuto o gli accordi con gli altri partecipanti possono prevedere la riserva di ulteriori rappresentanti dell'Ateneo nel consiglio di amministrazione della società o dell'organismo privato indipendentemente dalla quota sottoscritta, nonché specifiche cautele in ordine alla cessione a terzi delle quote sociali. La esplicita valutazione di questi elementi deve risultare nella deliberazione iniziale del consiglio di amministrazione dell'Università o dell'organo comunque competente,

b) i rappresentanti dell'Università sono nominati dagli organi indicati al precedente comma 2 ed esercitano i poteri loro spettanti negli organi sociali in conformità alle direttive del consiglio di amministrazione o degli altri organi competenti, riferendo ai medesimi almeno una volta all'anno entro il mese di giugno dell'anno accademico successivo con apposito punto iscritto all'ordine del giorno della relativa seduta.

Alla disp. I 1, parte V - L'apposito regolamento deve disciplinare i rapporti informativi tra delegante e delegato assicurando in modo adeguato la reciproca circolarità

Alla disp II.1, lettera *b)*, parte V - Deve intendersi come espressione di volontà degli organi a cui è riferibile

Alla disp. II.1, lettera *c)*, parte V - L'apposito regolamento, deve disciplinare il caso di iterazione di elezioni senza esito, e il caso di mancata costituzione dell'organo.

Alla disp II 1, lettera *g)*, parte V - Nel regolamento deve essere prevista una norma relativa allo scrutinio segreto

Alla disp. II, parte VI - Il S.A., nel sopprimere il quarto comma della disposizione transitoria II, in adeguamento ai rilievi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intende sottolineare che le norme statutarie sul divieto di rielezione dopo due mandati si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto

93A3029

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 5 maggio 1993, n. 17.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, articoli 8 e 9, concernenti deroghe agli articoli 3 e 4.

Al Ministero dell'interno
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica
Al Ministero della difesa
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero dell'industria, del commercio ed dell'artigianato
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Alle prefetture
Ai sindaci dei comuni
Agli amministratori straordinari delle U S L
Ai presidi delle facoltà di
medicina e chirurgia
medicina veterinaria
farmacia
chimica
biologia
scienze naturali
Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali
Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari
Al Comando carabinieri N A S
I S T A T
Alla Farmindustria

Si fa seguito alla circolare esplicativa concernente la comunicazione dovuta, quale forma di autocontrollo, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo in oggetto da parte di chiunque intenda effettuare esperimenti con impiego di animali. Con la presente circolare si intendono chiarire i principi e le procedure concernenti le attività di sperimentazioni soggette a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Tali attività sono quelle appresso indicate:

1) esperimenti su animali senza anestesia in deroga all'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, secondo il quale tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia e locale;

2) esperimenti su primati non umani, su cani e su gatti in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2;

3) esperimenti su animali in via di estinzione in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 3;

4) esperimenti a scopo didattico, in deroga all'art. 3, comma 1;

5) esperimenti che comportano o rischiano di comportare gravi lesioni o forti dolori che potrebbero protrarsi dopo l'esperimento;

6) esperimenti che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia ed innocuità quando superino la durata massima prevista nella comunicazione.

Una considerazione a parte meritano le sperimentazioni propedeutiche.

Principio fondamentale ed inderogabile è quello secondo il quale nessuna attività di sperimentazione, che sia oggetto di autorizzazione, può essere iniziata prima che questa venga concessa.

Le autorizzazioni di cui ai punti da 1) a 6) sono concesse ciascuna entro i limiti e condizioni ben precise.

L'esperimento senza anestesia è ammissibile soltanto quando quest'ultima è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso: si tratta pertanto di una deroga posta a protezione dell'animale La concessione dell'autorizzazione in questo caso esige l'approfondita e documentata valutazione della natura e degli effetti degli esperimenti in relazione agli effetti della anestesia; valutazione, inoltre che deve essere effettuata in via preventiva ed in sede progettuale.

Analoga valutazione, in via preventiva ed in sede progettuale, va effettuata in relazione al secondo motivo di possibile deroga: l'incompatibilità cioè dell'anestesia con il fine dell'esperimento. Tale motivo ha carattere di eccezionalità, deve essere valutato caso per caso ed in nessuno di essi può essere applicato il principio di analogia e di estensione.

Gli esperimenti su primati non umani, su cani o su gatti, sono ammessi anch'essi per motivi eccezionali riconducibili sostanzialmente a due: il primo attiene all'obiettivo della ricerca e deve riguardare verifiche medico-biologiche essenziali, il secondo quando sia dimostrato che il ricorso ad altri animali dia effetti non rispondenti agli scopi dell'esperimento.

Gli esperimenti su animali in via di estinzione sono ammissibili in via eccezionale per verifiche medico-biologiche essenziali quando la specie presa in considerazione sia dimostratamente ed eccezionalmente l'unica adatta allo scopo

Altro motivo di deroga nei confronti degli animali in via di estinzione scaturisce dalla finalità della ricerca intesa alla conservazione della specie in considerazione.

Gli esperimenti a scopo didattico sono anch'essi ammessi in via eccezionale, in via preventiva ed in sede di programma di progetto didattico quando siano insieme presenti due condizioni: l'inderogabile necessità e l'impossibilità di ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Anche l'autorizzazione per gli esperimenti di cui al punto 5) va data sul progetto della ricerca nel contesto del quale devono essere chiarite la procedura e le tecniche utilizzate nell'esperimento. Da queste deve essere possibile prevedere natura ed entità delle lesioni o dei dolori che risiduano dopo che l'esperimento sia concluso.

Una conseguenza del principio appena esposto consiste nel fatto che non si possono eseguire esperimenti senza preventiva autorizzazione dai quali derivino gravi lesioni o forti dolori giustificandoli con il fatto che questi non erano prevedibili. Si ha comunque una presunzione di responsabilità quando non si sia preventivamente richiesta l'autorizzazione ad eseguire gli esperimenti in parola. La non prevedibilità delle conseguenze dolorose degli esperimenti non esime da tale obbligo essendo sufficiente il semplice rischio. L'autorizzazione concessa su base progettuale è anche in questo caso rigorosamente limitata dalle condizioni stabilite nella deroga all'uso dell'anestesia.

Gli esperimenti di cui al punto 5 sono di per sé stessi esperimenti che si svolgono entro tutti i limiti di cui agli articoli 3 e 4 ed eventualmente anche nei limiti delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 e tuttavia anche per questi è richiesta la preventiva autorizzazione quando sia decorso il termine per la durata della ricerca prevista nella comunicazione o nella autorizzazione; tale importante principio fa sì che di ogni progetto devono essere messi in rilievo i risultati effettivamente ottenuti. Ciò fornisce un criterio di valutazione sulla validità del progetto ed inoltre consente la comparazione con i risultati ottenuti in altre ricerche.

Gli esperimenti per l'aquisizione di nozioni scientifiche di base devono essere resi noti nel contesto della comunicazione e della richiesta di autorizzazione relativa al progetto principale di ricerca di cui sono propedeutiche.

Gli esperimenti preordinati all'ottenimento di nozioni scientifiche di base sono oggetto di sola comunicazione di cui all'art. 7, se effettuati nel risposto degli articoli 3 e 4, sono invece oggetto di autorizzazione se le procedure impiegate richiedono il ricorso alle deroghe di cui agli articoli 8 e 9.

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3030

CIRCOLARE 5 maggio 1993, n. 18.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, art. 7. Comunicazione dei progetti di ricerca con impiego di modelli animali.

Al Ministero dell'interno
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministero della difesa
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Alle prefetture
Ai sindaci dei comuni
Agli amministratori straordinari delle U S L
Ai presidi delle facoltà di
medicina e chirurgia
medicina veterinaria
farmacia
chimica
biologia
scienze naturali
Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali
Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari
Al Comando carabinieri N A S
I S.T A T
Alla Farmindustria

La presente circolare fa seguito alla precedente n. 32 del 26 agosto 1992 che si intende richiamata specialmente per ciò che attiene gli indirizzi di carattere transitorio. Il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 116, attua e modifica, sostituendola in gran parte, la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615. La disciplina che ne deriva ai fini della protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici, è costituita da un corpo di disposizioni che integrano tra loro la normativa comunitaria e la normativa interna già vigente.

Si intendono ora fornire, sul piano generale, a tutti gli operatori pubblici e privati, elementi di chiarificazione e linee guida ai fini principalmente della corretta ottemperanza ai principi ed agli obblighi amministrativi e giuridici che esso dispone, con particolare riguardo a quelli contenuti nell'art. 7. La legge n. 924 del 1931 e successive

modificazioni si fondava sul divieto penalmente sanzionato sia della vivisezione che degli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo. Ne discendeva che la deroga a tale fondamentale divieto assumesse la portata di norma speciale ed esclusiva. Si trattava quindi di una normativa rigorosa ed attenta alla protezione degli animali da dolore e sofferenza. L'adesione alla normativa comunitaria non poteva comportare e non ha comportato un regresso e un abdicazione a fronte dei traguardi già conseguiti nell'ordinamento interno.

Con il decreto legislativo è stato, infatti, mantenuto tale carattere di specialità e di esclusività del ricorso alla sperimentazione come strumento di maggiore rigore. Ciò e stato consentito dall'art. 24 della direttiva che lascia facoltà agli Stati membri non soltanto di mantenere, ma anche di adottare nuove e più rigorose norme a protezione degli animali da sperimentazione.

In premessa si richiama il quadro delle competenze nella materia per effetto degli articoli 7, 8, 9 e 12 sono affidati al Ministero della sanità i compiti di indirizzo nella ricerca scientifica sanitaria che siano intesi alla riduzione sempre maggiore del ricorso agli esperimenti su animali.

I controlli sugli esperimenti e, per connessione negli stabilimenti utilizzatori spettano al Ministero della sanità sulla base dell'art. 6 della legge n. 833/1978, e per effetto degli articoli 7, 8, 9 e 12 del decreto. I controlli sugli stabilimenti di allevamento fornitori sono esercitati dal comune, in base all'art. 10 del decreto.

La vigilanza su tutti gli stabilimenti compete in generale oltre che ai soggetti suddetti, anche alle UU.SS.LL. per gli aspetti igienico-sanitari e di supporto sanitario alla tutela del benessere animale.

II. *Gli adempimenti amministrativi.*

A) L'art. 7 disciplina l'istituto della comunicazione che deve essere prodotta al Ministero della sanità, e per conoscenza ad altri uffici per la parte di competenza, da parte di chi effettua sperimentazione con impiego di animali. Tale istituto si colloca nel quadro e nella prospettiva di una convergente azione di controllo da parte dei pubblici apparati nonché soprattutto, nel quadro e nella prospettiva di una presa di coscienza collettiva dell'intera problematica concernente la sperimentazione animale.

La comunicazione, attraverso la pubblicazione dei dati che se ne ricavano (art. 15), consente maggiore consapevolezza da parte innanzitutto degli stessi operatori scientifici, più precise e pertinenti conoscenze da parte degli organi di controllo, una diretta e reale informazione per la comunità che è in ultima analisi titolare e fruitrice di tutti gli interessi tutelati dal decreto in esame, sia di quelli riguardanti la pubblica salute sia di quelli volti al rispetto della vita animale.

La conoscenza, la valutazione e l'utilizzazione dei dati pubblicati consentono inoltre un confronto di esperienze e risultati, che potrà indurre a meglio contenere il ricorso alla sperimentazione animale.

La procedura in esame costituisce una forma di controllo a posteriori che non serve tanto a reprimere irregolarità ed abusi quanto piuttosto a rettificare ed incanalare le procedure verso modalità corrette di impiego degli animali e verso metodi alternativi e ciò con la partecipazione di tutte le componenti interessate, scientifiche e sociali, pubbliche e private.

Soggetti obbligati.

Soggetti obbligati a presentare la comunicazione di cui all'art. 7 sono tutti gli operatori scientifici, pubblici e privati, che utilizzano animali nell'ambito delle proprie ricerche L'art. 7 individua tali soggetti in chiunque sia l'ideatore del progetto di sperimentazione, lo effettua e ne utilizza i risultati Se i soggetti responsabili delle tre fasi sono diversi, la comunicazione deve essere prodotta e sottoscritta da tutti anche contestualmente.

Contenuto della comunicazione.

A) Innanzitutto la comunicazione deve contenere nome, cognome, titolo di studio, residenza e codice fiscale del soggetto o dei soggetti obbligati; deve essere redatta in bollo, corredata come da allegato I alla presente circolare ed indirizzata al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari. Deve inoltre essere dichiarata la sede dello stabilimento in cui si effettuano gli esperimenti — stabilimento utilizzatore — con gli estremi dell'autorizzazione ottenuta o richiesta ai sensi dell'art. 12.

B) In secondo luogo la comunicazione deve specificare i fini del progetto di ricerca, consentiti all'art. 3.

C) Nella comunicazione va dichiarato, e documentalmente dimostrato, che l'esperimento o gli esperimenti sono necessari ed inevitabili ai fini legittimi della ricerca.

Gli esperimenti propedeutici sono parte integrante del complessivo progetto di ricerca al quale si riferiscono, devono pertanto essere oggetto contestuale della comunicazione che riguarda gli esperimenti finali e devono inoltre essere dichiarati anch'essi necessari ed inevitabili oltre che pertinenti ai fini legittimi del progetto.

Nella comunicazione devono essere infine dichiarati e documentati:

a) la necessità del ricorso ad una specie determinata in relazione ad uno specifico tipo di esperimento;

b) l'impossibilità di ricorso ad esperimenti:

1) che richiedono un minor numero di animali;

2) che implicano l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico

3) che causano meno dolore, sofferenza, angoscia e danni durevoli;

4) che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

D) La comunicazione deve indicare la durata degli esperimenti ed i nominativi del personale che attendono alla loro esecuzione e/o al controllo degli animali; del medico veterinario responsabile dei controlli di cui all'art. 6 del decreto. Il proseguimento della sperimentazione oltre la durata di tre anni è sottoposto ad autorizzazione di questo Ministero.

Effetti.

Non appena presentata o spedita la comunicazione al Ministero della sanità, e contemporaneamente inviata copia alla regione, alla prefettura, al comune ed alla U.S.L., il soggetto è abilitato ad esercitare l'attività di sperimentazione senza alcun atto da parte del Ministero della sanità; a decorrere da tale momento è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 116/1992, in particolare di quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Il Ministero della sanità, ove ne reavvisi l'opportunità può chiedere ulteriori chiarimenti o impartire specifici indirizzi e prescrizioni.

Il Ministero svolge, nella materia, tra l'altro, una funzione di osservatorio centrale, formando anche una banda dei dati raccolti che sia fonte di informazione per i ricercatori nazionali e per gli organismi comunitari ed internazionali a ciò preposti.

Soggetti pubblici destinatari.

Il Ministero della sanità è il destinatario principale della comunicazione in argomento per la competenza che gli deriva ex art. 4 della legge n. 833/1978.

In tale veste svolge tutti i controlli e gli accertamenti scientifici e tecnici, casuali o sistematici, per verificare la corretta applicazione del decreto legislativo citato.

Le regioni programmano e dispongono la vigilanza su tutti gli stabilimenti di allevamento fornitori ed utilizzatori adottando misure generali e particolari ritenute confacenti alle situazioni locali e comunque non meno rigorese. In particolare le regioni vigilano perché non siano impiegati animali randagi e selvatici, secondo le disposizioni locali.

Le prefetture ricevono le comunicazioni di cui all'art. 7 al fine di effettuare i competenti controlli che prevengano o reprimano ogni abuso che configuri il reato di maltrattamento di cui all'art. 727 del codice penale; ciò ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I comuni, in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio. Essi possono, a tal fine, ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato nonché, ai fini del controllo, alle guardie zoofile.

I servizi veterinari delle U.S.L. svolgono la vigilanza veterinaria permanente ai sensi dell'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria n. 320/1954 senza trascurare il controllo del benessere animale ai sensi di tutte le norme vigenti in materia ed adottando tutte le misure ritenute necessarie, dandone notizia alla regione, al comune ed a questo Ministero.

In particolare, inoltre, le unità sanitarie locali controllano e vigilano sull'applicazione del decreto legislativo in argomento, relativamente all'impiego degli animali nelle prove diagnostiche mediche e medico-veterinarie. Tali attività possono iniziare soltanto dopo che i medici ed i medici-veterinari interessati ne hanno dato comunicazione alle U.S.L. competenti per territorio. Le U.S.L. nell'esercizio di detta vigilanza e controllo raccolgono i dati statistici riguardanti tale tipo di sperimentazione e ne danno comunicazione al comune ed a questo Ministero.

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO I

1) Notifica in bollo da L. 15 000.

2) Certificato di laurea (medicina veterinaria, medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali) del responsabile degli esperimenti in copia autenticata.

3) Certificato di iscrizione all'albo dell'ordine professionale rilasciato in data non anteriore a tre mesi

4) Dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile degli esperimenti con firma autenticata.

5) Relazione tecnico-scientifica

6) Estremi del registro su cui vengono annotati gli esperimenti (vedi art 12 del decreto-legge n 116/1992)

7) Originale della ricevuta del bollettino di versamento di L. 1 500 000. Il versamento dovrà effettuarsi su c/c n. 40988008 intestato al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Div. VIII, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 14 febbraio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991 utilizzando l'apposito modello Ch8-*quater* AOT specificando sul retro le causali del versamento n. 2 marche da bollo (valore riferito al momento della presentazione della domanda) per ogni richiesta di autorizzazione

8) Piantina dello stabulario dove vengono tenuti gli animali prima e dopo l'esperimento

9) Piantina dello stabulario in cui vengono eseguiti gli esperimenti

10) Elenco attrezzature presenti negli stabulari

11) Nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dalla U S L competente come dall'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria decreto del Presidente della Repubblica n 320 dell'8 febbraio 1954

93A3031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Si precisa che con il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1993, oltre alla nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri, al dott. Carlo Azeglio CIAMPI è stato altresì conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 22 maggio 1993 adottato su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, ha revocato la nomina a Sottosegretario di Stato alle Finanze dell'on. dott. Antonio PAPPALARDO, deputato al Parlamento.

93A3098

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cambiamento di denominazione dell'ambasciata d'Italia in Alma Ata (Repubblica del Kazakistan)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta.

Articolo unico

L'ambasciata d'Italia in Alma Ata (Repubblica del Kazakistan) assume la denominazione di Ambasciata d'Italia in Almaty (Repubblica del Kazakistan).

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993
Registro n. 7 Esteri, foglio n. 46

93A3054

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24397.XV.J (148) del 29 marzo 1993, i manufatti esplosivi che la Soc. BPD Difesa e spazio intende importare dalla ditta Pyronetic Devices - USA, impiegati come componenti del satellite per telecomunicazioni Italsat F2, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

Initiator (iniziatore) SEB-261-00001,

Booster Plug Assembly (Carica di attuazione) PDI 146731, quinta categoria, gruppo *B* n. ONU 0323 1 4S.

Con decreto ministeriale 559/C 26787-XV-J (161) del 13 aprile 1993 il manufatto esplosivo denominato: «Testa di guerra del missile Sidewinder L» che la soc. BPD Difesa e spazio intende produrre presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, n. ONU 0287 divisione di rischio e gruppo di compatibilità 1 2D.

93A3055

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C 26763 XV J (134) del 21 aprile 1993 il dispositivo di sicurezza denominato «Air Bag (0005 0472) lato guidatore» con generatore di gas prodotto dalla soc. TRW Mesa in U.S.A. che la soc. TRW Sabelt S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), intende importare come componente finito dalla soc. TRW Repa Gmbh (Germania), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di secuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, potrà essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

93A3057

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C 22846 XV J (76) del 9 febbraio 1993, gli artifici pirotecnici denominati «Multicolpo Roky 1», «Multicolpo Roky 2» e «Multicolpo Roky 3» che la ditta Marano intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Montemileto, località Mercadante, Orno (Avellino), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A3056

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 24 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 24 maggio 1993

Dollaro USA	1489,21
ECU	1779,61
Marco tedesco	908,05
Franco francese	269,74
Lira sterlina	2278,79
Fiorino olandese	810,94
Franco belga	44,18
Peseta spagnola	11,913
Corona danese	237,21
Lira irlandese	2220,11
Dracma greca	6,709
Escudo portoghese	9,586
Dollaro canadese	1177,71
Yen giapponese	13,451
Franco svizzero	1008,61
Scellino austriaco	129,07
Corona norvegese	215,13
Corona svedese	203,56
Marco finlandese	269,15
Dollaro australiano	1032,32

93A3108

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti del 4 maggio 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 maggio 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 16 agosto 1993 è di L 97,19, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1993 è di L. 94,46 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 maggio 1993 è di L 89,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A3062

MINISTERO DELLA SANITÀ

Precisazioni in ordine al rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995.

A seguito della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n 113 del 17 maggio 1993, del comunicato sui requisiti documentali da soddisfare per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995, sono pervenute al Ministero della sanità numerose richieste di chiarimenti e precisazioni.

Al fine di fornire una completa enunciazione dei principi informatori della revisione e delle relative procedure, che riguarderanno tutte le specialità medicinali per uso umano registrate anteriormente al 1° ottobre 1991, il Ministero della sanità ha ritenuto opportuno dare la massima divulgazione al documento richiamato nel predetto comunicato del 17 maggio, nel testo definitivo approvato dalla commissione consultiva unica del farmaco

Si riporta, pertanto, il documento in questione

* * *

Fissazione di requisiti documentali da soddisfare per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995, ai sensi del decreto legislativo n 178/1991

Il decreto legislativo n 178/1991, all'art 26, comma 1, ha confermato fino al 31 maggio 1995 l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano registrate anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (1° ottobre 1991) Sulla base di quanto stabilito dall'art 11, comma 2, del citato decreto legislativo, entro il 2 marzo 1995 le imprese dovranno presentare al Ministero della sanità domanda di rinnovo quinquennale dell'autorizzazione di ciascun prodotto

Al fine di rendere più certa la verifica tecnica di dette istanze si rende necessario fornire indicazioni sui requisiti documentali cui i farmaci soggetti a revisione debbono corrispondere

È da sottolineare, a tale riguardo, che mentre molte delle specialità medicinali registrate anteriormente all'ottobre del 1991 risultano già supportate da sufficiente documentazione, anche di carattere sperimentale, idonea — in linea di massima — a giustificare istanze di rinnovo dell'autorizzazione in conformità della vigente disciplina comunitaria e nazionale, per alcuni gruppi di farmaci e per talune indicazioni, viceversa, non sembra ipotizzabile un rinnovo autorizzativo che non sia confortato dall'acquisizione di ulteriori dati clinici.

Si tratta in effetti, di medicinali più volte sottoposti a revizione — attuata dal Ministero della sanità fin dal 1973 — ma che dispongono di dati che, a causa della rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche, possono risultare oggi di nuovo insufficienti o inadeguati per una completa dimostrazione dell'efficacia, specialmente per quanto riguarda talune indicazioni e/o taluni gruppi di soggetti

La fissazione di specifici requisiti documentali si pone, come esigenza ineludibile, soprattutto nei riguardi di gruppi terapeutici di particolare delicatezza ed oggetto di dibattito, in considerazione

dell'evoluzione scientifica particolarmente rilevante dei modelli clinici e delle metodologie di valutazione nel settore di appartenenza, che può determinare l'insorgenza di dubbi sull'efficacia terapeutica per talune indicazioni,

dell'insufficiente conoscenza dei meccanismi d'azione su cui si fonda l'effetto terapeutico

Sulla base di questi presupposti, dopo un'attenta valutazione degli uffici, sono stati individuati i seguenti gruppi terapeutici, per i quali anche la commissione consultiva unica del farmaco, appositamente interpellata, ha riconosciuto la necessità di una trattazione prioritaria, in considerazione delle problematiche ad essi correlate:

coadiuvanti cerebrovascolari e neurotrofici,

cardiometabolici,

immunomodulanti,

farmaci della terapia epatica e biliare,

vasodilatatori periferici,

anabolizzanti sistemici,

vitaminici, ematopoietici, sali minerali e farmaci che postulano effetti terapeutici su basi biochimiche o metaboliche;

vasoprotettori,

antitrombotici eparinosimili

preparati contro la tosse e le malattie da raffreddamento;

dermatologici;

prodotti e derivati biologici che non dispongono di definita espressione quantitativa della loro attività,

antidepressivi su base metabolica

Ulteriori precisazioni sull'appartenenza delle singole specialità medicinali ai gruppi sopra riferiti verranno fornite successivamente dalla direzione generale del servizio farmaceutico.

Il rinnovo dell'autorizzazione si fonderà sulla presentazione o sulla evidenziazione (nel caso di documentazioni già acquisite dal Ministero) di un set documentale standardizzato per tutti i prodotti in revisione, in relazione al gruppo di appartenenza.

Per tali prodotti, esperti clinici designati dalle aziende dovranno selezionare le sole indicazioni che, a loro avviso, siano supportate da dati clinici obiettivamente rilevabili in rapporto a precisi termini di riferimento

Gli esperti dovranno quindi — *entro il 15 settembre 1993* — preliminarmente proporre al Ministero della sanità, che li sottoporrà alla valutazione della commissione consultiva unica del farmaco, le indicazioni prescelte e i relativi end points documentabili, che potranno essere così classificati

end points primari di efficacia, basati su parametri clinici obiettivi,

end points secondari di efficacia (e pertanto da soli non sufficienti a documentare l'efficacia dei prodotti nell'indicazione proposta), basati su dati metabolici, per quanto applicabili ai gruppi di riferimento

Nella esecuzione dei lavori clinici volti alla dimostrazione del soddisfacimento degli end points, dovranno, poi, essere soddisfatti i seguenti requisiti metodologici, su cui si è favorevolmente espressa la predetta commissione consultiva unica del farmaco

Tipo di sperimentazione

studi controllati con adeguato disegno clinico statistico (verso placebo o farmaco di confronto, in doppio cieco) e, qualora necessario, con randomizzazione bilanciata e prestratificazione dei dati eseguiti in GCP

Non sono ritenuti attendibili gli studi in aperto Gli studi controllati di confronto verso altro farmaco e verso altra terapia sono accettabili qualora esistano standard terapeutici validati e accreditati nell'ambito dei vari gruppi in considerazione

Casistica

per i criteri di efficacia, ogni studio dovrebbe comprendere, per ogni via di somministrazione e formulazione, un numero di pazienti adeguato alle patologie trattate

Durata della sperimentazione

ogni studio (con eccezioni riguardanti alcune patologie mirate) dovrà avere una durata di almeno sei mesi, qualora sia preconizzato un trattamento cronico

Parametri di valutazione

dovranno essere utilizzati parametri clinici obiettivi accompagnati da dati strumentali di laboratorio, fermo restando, peraltro, che come sopra riferito, la sola evidenziazione di movimenti nelle costanti umorali non appare — in linea di massima — sufficiente a comprovare la reale attività terapeutica del prodotto

Gli esperti delle aziende farmaceutiche dovranno comunque presentare un rapporto sulla sicurezza dei prodotti comprendente una completa revisione dei dati di farmacovigilanza e di ogni altro studio eventualmente condotto a questo proposito, nonché un aggiornamento dei dati sul meccanismo d'azione

Per ogni gruppo terapeutico la commissione consultiva unica del farmaco designerà un ristretto numero di relatori i quali, affiancati da funzionari medici di questa Direzione generale del servizio farmaceutico, in funzione di supporto istituttorio e documentale, valuteranno — in vista del definitivo esame dell'intero organo collegiale — gli end points proposti dagli esperti clinici eventualmente discutendo con loro la congruità delle proposte A tal fine saranno predisposti, da parte della commissione stessa e per ogni gruppo considerato, protocolli orientativi di valutazione

Per quanto riguarda, invece, i farmaci che non appartengono ai gruppi terapeutici sopra elencati e per i quali non si evidenzino particolari perplessità ai fini valutativi, la Commissione consultiva unica del farmaco individuerà una griglia molto semplice di dati documentali da presentare in occasione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio

93A3081

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1992 sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito

Medaglie d'argento

Ten A L F Renato Barbafiera, nato a Trani (Bari) il 6 giugno 1961 — Ufficiale pilota osservatore dell'aviazione dell'Esercito - Membro della «Missione osservatori» (Monitor Mission) della Comunità economica europea operante in territorio jugoslavo per il controllo del «cessate il fuoco» - al comando di elicottero, in volo pianificato da Belgrado a Zagabria in formazione con altro aeromobile, veniva proditoriamente fatto segno ad improvvisa aggressione armata da parte di due aerei delle Forze armate jugoslave che colpivano, distruggendolo, l'altro aeromobile Con prontezza e perizia eccezionali effettuava una manovra evasiva con conseguente atterraggio d'emergenza, riuscendo a sottrarre il velivolo all'offesa ed a salvare così la vita di tutto il personale trasportato, tra cui un diplomatico belga della Comunità europea Chiaro esempio di coraggio e perizia nell'adempimento del servizio — Madzarevo (Croazia), 7 gennaio 1992

Mar Ca A L E Silvio Di Bernardo, nato a Gemona del Friuli (Udine) il 24 agosto 1954 — Sottufficiale tecnico meccanico dell'aviazione dell'Esercito - Membro della «Missione osservatori» (Monitor Mission) della Comunità economica europea operante in territorio jugoslavo per il controllo del «cessate il fuoco» - quale specialista di elicottero, in volo pianificato da Belgrado a Zagabria in formazione con altro aeromobile, veniva proditoriamente fatto segno ad improvvisa aggressione armata da parte di due aerei delle Forze armate jugoslave che colpivano, distruggendolo, l'altro aeromobile. Con prontezza e perizia coadiuvava i piloti nell'attuazione di una manovra evasiva con conseguente atterraggio d'emergenza che, riusciti, consentivano di sottrarre il velivolo all'offesa e di salvare così la vita di tutto il personale trasportato, tra cui un diplomatico belga della Comunità europea Chiaro esempio di coraggio e perizia nell'adempimento del servizio — Madzarevo (Croazia), 7 gennaio 1992

Serg magg A L.E William Paolucci, nato a Liestal (Svizzera) il 4 maggio 1963 — Sottufficiale pilota osservatore dell'aviazione dell'Esercito - Membro della «Missione osservatori» (Monitor Mission) della Comunità economica europea operante in territorio jugoslavo per il controllo del «cessate il fuoco» - quale secondo pilota di elicottero, in volo pianificato da Belgrado a Zagabria in formazione con altro aeromobile, veniva proditoriamente fatto segno ad improvvisa aggressione armata da parte di due aerei delle Forze armate jugoslave che colpivano, distruggendolo, l'altro aeromobile Con prontezza e perizia eccezionali effettuava una manovra evasiva con conseguente atterraggio d'emergenza, riuscendo a sottrarre il velivolo all'offesa ed a salvare così la vita di tutto il personale trasportato, tra cui un diplomatico belga della Comunità europea. Chiaro esempio di coraggio e perizia nell'adempimento del servizio — Madzarevo (Croazia), 7 gennaio 1992

93A3058

Ricompense al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, registrati alla Corte dei conti il 3 maggio 1993, registro n 20 Difesa, rispettivamente ai fogli numeri 249, 250, 251 e 252, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare «alla memoria»

Medaglie d'oro

Serg magg A L E Marco Matta, nato il 7 gennaio 1964 ad Avigliana (Torino) — Sottufficiale pilota osservatore dell'aviazione dell'Esercito, membro della missione osservatori per il controllo del «cessate il fuoco», condotta sotto l'egida del comitato per la sicurezza e la cooperazione in Europa nei territori della ex Jugoslavia, si distingueva per coraggio, elevata professionalità e insigni virtù militari eseguendo numerose missioni di volo in situazioni ad elevato rischio Pur nella consapevolezza dell'alto e costante pericolo derivante dalla possibilità di attacchi incontrollati da parte delle fazioni in lotta nei territori sorvolati, persisteva nell'assolvimento del compito affidatogli Durante una regolare missione di osservazione lungo la rotta preventivamente pianificata e concordata, perdeva la vita in un vile agguato a seguito dell'abbattimento dell'elicottero AB/205, del quale era secondo pilota, proditoriamente colpito da un velivolo delle Forze armate jugoslave Mirabile esempio di dedizione al servizio portato fino all'estremo sacrificio — Madzarevo (Croazia), 7 gennaio 1992

Mar ca A L E Fiorenzo Ramacci, nato il 23 agosto 1958 a Viterbo — Sottufficiale tecnico meccanico dell'aviazione dell'Esercito, membro della missione osservatori per il controllo del «cessate il fuoco», svolta sotto l'egida del comitato per la sicurezza e la cooperazione in Europa nei territori della ex Jugoslavia, si distingueva per coraggio, elevata professionalità e insigni virtù militari, prendendo parte, a bordo di elicottero, a numerose missioni di volo in situazioni ad elevato rischio Pur nella consapevolezza dell'alto e costante pericolo per possibili attacchi da parte delle fazioni in lotta nei territori sorvolati, persisteva nell'assolvimento del compito, privilegiando sempre il servizio Nel corso di una regolare missione, concordata e pianificata, perdeva la vita a seguito dell'abbattimento dell'elicottero sul quale volava, colpito proditoriamente da aereo delle Forze armate jugoslave. Vittima innocente della malvagità umana e luminoso esempio di dedizione al dovere portato fino all'estremo sacrificio — Madzarevo (Croazia), 7 gennaio 1992

Mar ca A L E Silvano Natale, nato il 27 aprile 1951 a Riva del Garda (Trento) — Sottufficiale tecnico meccanico dell'aviazione dell'Esercito, membro della missione osservatori per il controllo del «cessate il fuoco», svolta sotto l'egida del comitato per la sicurezza e la cooperazione in Europa nei territori della ex Jugoslavia, si distingueva per coraggio, elevata professionalità e insigni virtù militari, prendendo parte, a bordo di elicottero, a numerose missioni di volo in situazioni ad elevato rischio Pur nella consapevolezza dell'alto e costante pericolo per possibili attacchi da parte delle fazioni in lotta nei territori sorvolati, persisteva nell'assolvimento del compito, privilegiando sempre il servizio Nel corso di una regolare missione, concordata e pianificata, perdeva la vita a seguito dell'abbattimento dell'elicottero sul quale volava, colpito proditoriamente da aereo delle Forze armate jugoslave. Vittima innocente della malvagità umana e luminoso esempio di dedizione al dovere portato fino all'estremo sacrificio — Madzarevo (Croazia), 7 gennaio 1992

Ten col. A.L.E. Enzo Venturini, nato il 1° febbraio 1941 a La Spezia. — Ufficiale pilota osservatore dell'aviazione dell'Esercito e capo nucleo elicotteri della missione osservatori per il controllo del «cessate il fuoco», condotte sotto l'egida del comitato per la sicurezza e la cooperazione in Europa nei territori in lotta della ex Jugoslavia, si distingueva per coraggio, elevata professionalità e insigni virtù militari eseguendo numerose missioni di volo in situazioni ad elevato rischio. Pur nella consapevolezza dell'alto e costante pericolo derivante dalla possibilità di attacchi incontrollati da parte delle fazioni in lotta nei territori sorvolati, persisteva nell'assolvimento del compito affidatogli. Durante una regolare missione di osservazione lungo la rotta, preventivamente pianificata e concordata, perdeva la vita in un vile agguato a seguito dell'abbattimento dell'elicottero AB/205, del quale era al comando, proditoriamente colpito da un velivolo delle Forze armate jugoslave. Mirabile esempio di dedizione al servizio portato fino all'estremo sacrificio. — Madzarevo (Croazia), 7 gennaio 1992.

93A3059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 marzo 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sirio», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Caroli in data 5 gennaio 1982, rep. 109805, reg. soc. 6661, tribunale di Biella, BUSC n. 857/188875;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Monte Epomeo a responsabilità limitata», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Paladini in data 5 ottobre 1978, rep. 54364, reg. soc. 6977, tribunale di Biella, BUSC n 744/162632,

società cooperativa edilizia «Cooperativa Flora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, costituita per rogito Cerini in data 20 gennaio 1977, rep. 22523, reg. soc. 6877, tribunale di Alessandria, BUSC n 1076/149717;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia dipendenti camera commercio di Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 13 febbraio 1970, rep. 35582, reg. soc. 2127, tribunale di Asti, BUSC n 323/110469;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Di Vittorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villanova d'Asti (Asti), costituita per rogito Giazzi in data 21 aprile 1979, rep. 107145, reg. soc. 3148, tribunale di Asti, BUSC n. 457/168492;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Bra 19 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bra (Cuneo), costituita per rogito Vicinelli in data 10 dicembre 1979, rep. 9934, reg. soc. 2062, tribunale di Alba, BUSC n. 1042/173105.

93A3060

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio

econometria

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria

meccanica delle rocce,
giacimenti minerari.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

elettrochimica,
geometria I (con esercitazioni).

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio

organizzazione del lavoro;
economia del mercato mobiliare;
econometria;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia moderna e contemporanea.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

fisiologia generale

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria.

chimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

93A3079

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

produzioni vegetali (sede di Cesena;
produzioni animali (sede di Cesena);
economia delle industrie agroalimentari (sede di Cesena);
tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali) (sede di Cesena);
patologia delle piante ortensi (sede di Bologna).
enologia (sede di Bologna)

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio

economia politica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di ingegneria

tecnica delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio

tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia

storia moderna

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3080

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n 100750F/1 27 5 del 26 settembre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono industria farmaceutica S p a di Roma la donazione di un Oncodisc e relativo lettore del valore commerciale di L 3 475.000, disposta dalla suddetta ditta con dichiarazione del 19 novembre 1990 ed accettata dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli con delibera n 021 del 29 aprile 1991.

Con decreto del prefetto di Napoli n 100755/1 27 5 del 29 settembre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono industria farmaceutica S p a di Roma la donazione di un Oncodisc e relativo lettore per un valore commerciale di L 3 500 000, disposta dalla suddetta ditta con dichiarazione in data 20 giugno 1991 ed accettata dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli con delibera n 028 dell'11 novembre 1991

Con decreto del prefetto di Napoli n 100758/1.27 5 del 29 settembre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono industria farmaceutica S p.a. di Roma la donazione di un Oncodisc e relativo lettore per un valore commerciale di circa L 3 500 000

Tale donazione e stata disposta dalla predetta ditta con dichiarazione del 15 maggio 1991 ed accettata dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli con delibera n 028 dell'11 novembre 1991.

Con decreto del prefetto di Napoli n 100752/1 27.5 del 16 ottobre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono industria farmaceutica S p.a. di Roma la donazione di un Oncodisc e relativo lettore da utilizzare presso l'istituto di chirurgia d'urgenza della prima facoltà di medicina e chirurgia del valore commerciale di L. 3 500 000.

Tale donazione e stata disposta dalla predetta ditta con dichiarazione del 29 aprile 1991 ed accettata dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli con delibera n 48 del 22 luglio 1991

Con decreto del prefetto di Napoli n 100754/1 27 5 del 16 ottobre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono industria farmaceutica S p a di Roma la donazione di un Oncodisc e relativo lettore da utilizzare presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della prima facoltà di medicina e chirurgia, del valore commerciale di L. 3.500.000.

Tale donazione è stata disposta dalla predetta ditta con dichiarazione del 15 maggio 1991 ed accettata dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli con delibera n 28 dell'11 novembre 1991

93A3061

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme e Teolo Terme

Con provvedimento n. 6162 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato.

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S p.a. Terme Venezia, con sede in Abano Terme (Padova), via V. Flacco, 42, partita Iva 00231640285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Venezia», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Barillari Giacomo

Con provvedimento n 143 del 20 gennaio 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S r l Hotel Terme Due Torri Morosini, con sede in Abano Terme (Padova), via P d'Abano n 18, partita Iva 02258170287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Due Torri», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Calvello Umberto

Con provvedimento n 150 del 20 gennaio 1993 la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, per il motivo in premessa esposto, alla S r l Class Hotels Salute, con sede in Abano Terme (Padova), via P d'Abano, 49, partita Iva 01646940286, l'autorizzazione provvisoria ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Michelangelo», sito in comune di Teolo Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, estetica, inalazioni, aerosol, fisiochinesi, piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Grassetto Maurizio

93A3063

COMUNE DI NAPOLI

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune

Il consiglio comunale, con deliberazione consiliare, n 145, adottata nella seduta del 3 maggio 1993, immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi del terzo comma dell'art 47 della legge n. 142/1990 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n 8, convertito, con modificazione, nella legge 19 marzo 1993, n 68

93A3064

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1993)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, comma 2, in fine, dove è scritto: «... di cui alla legge *11* novembre 1991, n. 381 », si legga: «... di cui alla legge *8* novembre 1991, n. 381 »;

all'art. 6, comma 15, dove è scritto: «15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge *1° febbraio 1993, n. 24*,», si legga: «15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge *5 aprile 1993, n. 94*,»;

all'art. 9, comma 15, dove è scritto: «15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma *15* ...», si legga: «15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma *14* ...»;

all'art. 9, comma 18, dove è scritto: «18. Le disposizioni dei commi *15, 16, 17 e 18*,», si legga: «18. Le disposizioni dei commi *14, 15, 16 e 17*»;

all'art. 10, comma 1, lettera *d)*, dove è scritto: «... mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma *16*,», si legga: «... mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma *15*;»

93A3128

Comunicato relativo al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 16, comma 5, i numeri «127-*nonies)*», «127-*decies)*», «127-*undecies)*» e «127-*duodecies)*,» come aggiunti dallo stesso comma 5 alla tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti rispettivamente, dai numeri «127-*undecies)*», «127-*duodecies)*», «127-*terdecies)*» e «127-*quaterdecies)*», inoltre, nel nuovo numero 127-*terdecies)* della medesima tabella *A*, dove è scritto: «... per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. *127-decies)* ...», si legga: «... per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. *127-duodecies)* ...» e nel nuovo n. 127-*quaterdecies)* della medesima tabella *A*, dove è scritto: «... da contratti di appalto relativi alla costruzione delle case di abitazione di cui al n. *127-nonies)* e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. *127-decies)* ...», si legga: «... da contratti di appalto relativi alla costruzione delle case di abitazione di cui al n. *127-undecies)* e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. *127-duodecies)* ...».

93A3129

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto 7 aprile 1993 recante: «Indicazioni per l'elaborazione delle direttive interministeriali relative alla predisposizione dei piani urbani del traffico veicolare, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il "Nuovo codice della strada"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1993)

Al paragrafo 2, terzo capoverso, dell'allegato alla deliberazione citata in epigrafe recante: «Direttive per la redazione di piani urbani di traffico» alla pagina 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Per raggiungere questi obiettivi è necessaria una serie di interventi coordinati sul *versamente* della dotazione di infrastrutture ...», si legga: «Per raggiungere questi obiettivi è necessaria una serie di interventi coordinati sul *versante* della dotazione di infrastrutture ...».

93A3065

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 2 0 0 9 3 *

L. 1.300